

Milano, 3 febbraio 2023

Inviata a: com_cultura@camera.it
com_trasporti@camera.it

Oggetto: consultazione pubblica nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica)

Soggetto rispondente:

- FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale)
- DcP (Digital Content Protection)

Referente per eventuali comunicazioni:

Luca Vespignani - 02 76001359
luca.vespignani@fpm-antipiracy.it;
legal@cert.fpm-antipiracy.it

FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) viene fondata nel 1996 da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) e da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) con lo scopo di proteggere i diritti di proprietà intellettuale dei suoi associati e di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui rischi e i danni causati dal fenomeno. FPM, oltre ai soci fondatori, annovera fra i suoi membri Universal Music, Sony Music, Warner Music e SCF, in rappresentanza di oltre 400 produttori musicali nazionali.



DcP (Digital Content Protection) nasce dall'esperienza di FPM nel settore e integra le expertise ventennali maturate nell'ambito della Federazione con le più avanzate soluzioni tecnologiche a tutela dei diritti. DcP è stata creata con l'obiettivo di esportare l'esperienza di tutela dei diritti e la tecnologia di riferimento al complesso delle industrie del diritto d'autore e di estenderla al mondo dei diritti di marchio.

FPM e DcP accolgono con grande favore le proposte di legge in esame per diverse ragioni:

- Le due proposte testimoniamo ancora una volta l'attenzione che le Istituzioni riservano alla proprietà intellettuale e sanciscono il ruolo fondamentale del diritto d'autore come asset fondamentale per il Paese.
- Le due proposte ribadiscono il ruolo centrale di Agcom nella lotta alle violazioni del diritto d'autore. L'Autorità, con la creazione e la gestione del Regolamento del Diritto d'Autore, ha rappresentato un unicum a livello internazionale che ha consentito di ottenere enormi risultati in termini di tutela della proprietà intellettuale.
- Le due proposte "certificano" che lo strumento del blocco IP e DNS, ampiamente utilizzato dagli aventi diritto sia a livello penale che civile nel corso degli anni, risulta essere la migliore risposta tecnologica e operativa a diversi fenomeni di violazione.
- Le due proposte introducono nel panorama legislativo il concetto di "ingiunzione dinamica"; l'ingiunzione dinamica, o blocco aperto, utilizzato più volte in sede penale e civile, si è dimostrato nel corso degli anni uno strumento estremamente efficace per massimizzare i risultati dei blocchi.
- Infine, le due proposte riconoscono la necessità di adeguare sia dal punto di vista tecnico che operativo, gli strumenti a disposizione per la tutela, introducendo soluzioni ad hoc per le diverse tipologie di violazione.

Per quanto concerne l'impianto generale delle due proposte, essendo basato su un eventuale regolamento (o modifica del regolamento già in essere) di cui si dovrà dotare Agcom per la parte più strettamente operativa, non si segnalano particolari criticità.

FPM e DcP si riservano di fornire considerazioni più dettagliate nella consultazione pubblica sul nuovo regolamento Agcom.



Desideriamo solo segnalare alcune potenziali integrazioni al fine di rendere più efficaci le due proposte:

- Riteniamo opportuno modificare la formula “titolare dei diritti o suoi aventi causa” con “**titolare dei diritti, suoi aventi causa o soggetti da costoro incaricati**”. Si tratta di una piccola modifica che riveste però grande importanza dal momento che, nella grandissima maggioranza dei casi, i titolari dei diritti non operano direttamente ma incaricano le loro associazioni di categoria e/o aziende di settore specializzate per l'operatività generale nella tutela dei loro diritti.
- Riteniamo opportuno elaborare in senso più ampio il concetto del “follow the money”, estendendo anche **ad altri soggetti coinvolti nella messa a disposizione illecita dei contenuti** la possibilità di acquisire informazioni. Le due proposte prevedono disposizioni per accertamenti finanziari solo nei confronti dei titolari dei siti; data la natura di molte tipologie di violazioni, il soggetto più critico, da questo punto di vista, spesso non è il titolare del sito ma sono portali terzi, uploader e altri soggetti che, a vario titolo, contribuiscono alla messa a disposizione dei contenuti.


Più in generale, si ritiene opportuno sollevare due criticità giuridico/legislative emerse recentemente e che potrebbero essere prese in esame dal legislatore in questa occasione:

- **Non punibilità per particolare tenuità del fatto:** il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (“riforma Cartabia”) ha di fatto avuto un impatto su tutte le fattispecie di violazione del diritto d'autore (avendo un massimo della pena di due anni), pregiudicando in maniera significativa la possibilità di tutela. Invitiamo, quindi, a prendere in considerazione la possibilità di aggiungere all'articolo 131-bis del codice penale, nella lista dei reati che non possono essere ritenuti di particolare tenuità, quelli previsti dal Capo III, Sezione II, della LdA.
- **Ne bis in idem:** la Corte Costituzionale con la sentenza 149/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice debba emettere sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti del soggetto che sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai concluso, relativo agli stessi fatti (ne bis in idem).



La Legge sul Diritto d'Autore prevede all'Art. 174-bis una sanzione amministrativa accessoria che, di fatto, ha rappresentato nel corso degli anni il vero effetto dissuasivo e deterrente della norma. La recente sentenza della Corte Costituzionale ha fortemente pregiudicato l'efficacia del "doppio binario" sanzione penale/sanzione amministrativa presente nella LDA.

Si invita, pertanto, a prendere in considerazione eventuali modifiche che possano risolvere il problema. Una potenziale soluzione potrebbe quella di trasformare le sanzioni amministrative del 174-bis da afflittive a risarcitorie, creando un fondo sul quale versare le somme che diventerebbero esigibili dalle parti lese solo al termine del procedimento penale. Ovviamente, qualsiasi altra soluzione che preserverebbe il doppio binario sanzione penale/sanzione amministrativa sarebbe benvenuta.



Luca Vespignani

FPM – Segretario Generale
DcP – Amministratore Delegato

